

Unione Europea

Fondo Sociale Europeo-PON Inclusione Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)



Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di l'Integrazione

Autorità Delegata FAMI Organismo Intermedio PON Inclusione



Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale

Autorità di Gestione PON Inclusione



Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Autorità Responsabile FAMI

ANPAL SERVIZI S.p.A.

Progetto PUOI Protezione Unita a Obiettivo Integrazione

Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per titolari di protezione internazionale e umanitaria, titolari di permesso di soggiorno rilasciato nei casi speciali previsti dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale in condizione di inoccupazione o disoccupazione

CUP: I54E18000030006

FONDI DISPONIBILI:

Euro 13.230.000,00 finanziato con FAMI 2014-2020 (Fondo Asilo Migrazione e Integrazione)

Euro 13.500.000,00 finanziato con FSE PON INCLUSIONE 2014 - 2020

Pubblicato il 27/03/2019









PREMESSA

ANPAL Servizi S.p.A., ente in house ad ANPAL, Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, è soggetto ideatore e attuatore del Progetto PUOI - Protezione Unita a Obiettivo Integrazione, da realizzarsi attraverso l'utilizzo integrato del FAMI e del FSE PON Inclusione 2014-2020.Il progetto è stato affidato ad Anpal Servizi S.p.A dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione.

Il Progetto intende promuovere l'inserimento socio-lavorativo e l'integrazione di persone titolari di protezione internazionale e umanitaria, titolari di permesso di soggiorno rilasciato nei casi speciali previsti dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, in condizione di inoccupazione o disoccupazione, attraverso la realizzazione di percorsi di politica attiva da parte degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro che parteciperanno al presente Avviso.

L'ambito territoriale di riferimento dell'intervento è quello nazionale.

1 CONTESTO DI RIFERIMENTO

I cittadini migranti rappresentano una quota sempre maggiore all'interno delle fasce vulnerabili e a rischio di esclusione sociale della popolazione. Per tale ragione si è reso necessario elaborare politiche e misure di inclusione rivolte soprattutto all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti più vulnerabili, che favoriscano il passaggio da una condizione di precarietà e assistenza ad una condizione di autonomia.

Al 1° gennaio 2018, i dati del Ministero dell'Interno mostrano che le domande di protezione internazionale sono state 130.119, per lo più da migranti provenienti dalla Nigeria (25.964), seguiti dai migranti del Bangladesh (12.731), Pakistan (9.728), Gambia (9.085). Su 81.527 richieste di prima istanza esaminate dalle Commissioni Territoriali, il 41% ha avuto esito positivo riconoscendo una forma di protezione (nel dettaglio 16% di protezioni internazionali, di cui 8% rifugiati e 8% protezione sussidiaria e 25% per motivi umanitari).

Il progetto nasce dall'intento della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione di valorizzare l'esperienza maturata attraverso la realizzazione di due iniziative pilota, **Inside** e **Percorsi** (entrambi indicati nel repertorio della CE delle buone pratiche per l'integrazione nel mercato del lavoro e di inclusione sociale dei richiedenti asilo e dei rifugiati) affidati ad Anpal Servizi S.p.A (già Italia Lavoro S.p.A), da sviluppare ulteriormente attraverso l'utilizzo sinergico dei fondi dell'Unione europea a titolarità della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione : FAMI e FSE-PON Inclusione.

La Direzione Generale, difatti, oltre all'ordinaria gestione dei fondi nazionali a valere sul Fondo Politiche Migratorie, è Autorità delegata del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione e Organismo Intermedio del PON FSE Inclusione. Di qui la scelta di accompagnare e sostenere le politiche migratorie attraverso una serie di interventi finalizzati a favorire l'integrazione socio-lavorativa dei migranti più vulnerabili, quali i titolari di protezione internazionale e umanitaria e i giovani migranti che hanno fatto ingresso come minori stranieri non accompagnati e le vittime o potenziali vittime di violenza e grave sfruttamento.

Il Progetto prevede la complementarietà dei Fondi, FAMI e FSE PON Inclusione, per garantire una maggiore sinergia nella gestione delle risorse e rafforzare la complementarietà delle azioni finanziate, evitando la sovrapposizione degli interventi e valorizzando, invece, la possibilità di attivare servizi e misure che diano vita a percorsi di formazione e qualificazione delle competenze

volti a ridurre i tempi di transizione dalla condizione di assistenza e protezione verso la conquista di una condizione di piena autonomia sociale e economica. Ciò implica la definizione, da un lato, di percorsi articolati in servizi e misure di accoglienza e presa in carico per l'accesso ai servizi per il lavoro e la formazione e, dall'altro, una maggiore qualificazione degli operatori che hanno esperienza e competenza e che sempre più in maniera continuativa e strutturata si trovano ad intervenire per la promozione di percorsi di formazione per questo particolare target.

Tale intervento si inserisce nell'ambito dell'Accordo tra la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di integrazione e ANPAL, l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, alla quale sono attribuiti compiti di coordinamento delle politiche attive del lavoro a favore di persone in cerca di occupazione e di disoccupati in cerca di nuova occupazione mediante la predisposizione di strumenti e metodologie a supporto degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro. Al fine di sviluppare la progettazione dell'intervento a valere sulle due fonti di finanziamento sopra indicate, la Direzione Generale ha sottoscritto in data 31.07.2017 un accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 con ANPAL per la definizione di un sistema di interventi da sviluppare nel periodo di programmazione 2014-2020 in materia di inserimento socio lavorativo dei cittadini di paesi terzi, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili. Per l'attuazione di tali interventi, ANPAL ha messo a disposizione della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione la propria struttura in house ANPAL Servizi S.p.A, in virtù dell'esperienza già maturata da ANPAL Servizi S.p.A. nella realizzazione di interventi in materia di politiche migratorie, e in virtù della diffusione sul territorio delle sue strutture, che consente lo sviluppo delle attività progettuali su tutto il territorio nazionale.

2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis";
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 83774 del 18 dicembre 2018;
- D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato "Linee -guida in materia di tirocini" Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, approvato dalla Conferenza Stato Regioni in data 25 maggio 2017;
- Art. 9, comma 8, della legge 9 agosto 2013, n. 99, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti";
- Normative adottate in materia dalle singole Regioni e Province Autonome, a seguito del recepimento delle Linee guida in materia di tirocini approvate dalla Conferenza Stato -Regioni in data 25 maggio 2017;
- D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione);

- D. Lgs. 30 maggio 2005, n. 140 "Attuazione della Direttiva CE 2003 n. 9 che stabilisce "Norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli stati membri";
- D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
- D. Lgs. 28 gennaio 2008, n.25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato";
- Art. 20, D. Lgs. 3 ottobre 2008, n. 159 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- Regolamento UE n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione);
- D. Lgs 13 febbraio 2014 n. 12 "Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale";
- D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta";
- Conferenza unificata Stato Regioni ed Enti locali sul Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati del 10 luglio 2014;
- Conferenza unificata Stato Regioni sul Piano sull'accoglienza del 15 luglio 2015;
- D.P.R. del 12 gennaio 2015, n. 21 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale" a norma dell'articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25;
- Circolare del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2015 su residenza e rinnovo del permesso di soggiorno;
- D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 di Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
- Accordo del 31 luglio 2017 per la definizione di un sistema di interventi da sviluppare nel
 periodo di programmazione 2014-2020 in materia di inserimento socio lavorativo dei
 cittadini di paesi terzi tra Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di
 integrazione e ANPAL, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, che, tra
 l'altro, consente alla DG Immigrazione di avvalersi di ANPAL Servizi SpA, struttura in house
 di ANPAL, approvato con decreto direttoriale n. 4 del 31 luglio 2017 e registrato dalla Corte
 dei Conti in data 04.08.2017 al n. 1-1795;
- Decreto Direttoriale n. 82 4 luglio 2018 che approva la Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 3 luglio 2018 tra la Direzione Generale dell'Immigrazione e politiche di Integrazione, in qualità di Autorità Delegata del FAMI e ANPAL Servizi S.p.A., con la quale vengono

- disciplinati i rapporti concernenti i rispettivi diritti ed obblighi relativi all'attuazione del progetto "PUOI -Protezione Unita a Obiettivo Integrazione;
- Decreto Direttoriale n. 83 del 4 Luglio 2018 che approva la Convenzione di Sovvenzione stipulata in data 3 luglio 2018 tra Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche d'integrazione, in qualità di Organismo Intermedio del PON Inclusione, e ANPAL Servizi S.p.A., con la quale vengono disciplinati i rapporti concernenti i rispettivi diritti ed obblighi relativi all'attuazione del Progetto "PUOI - Protezione Unita a Obiettivo Integrazione";
- Nota metodologica sull'applicazione delle unità di costo standard al progetto "PUOI -Protezione Unita a Obiettivo Integrazione" approvata con nota num. 1198 del 05/04/2018 dall'Autorità di Audit (ADA) del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione;
- Manuale delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell'UE nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020;
- Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.117 del 22 maggio 2009, relativa a "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N)";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

3 FINALITÀ DELL'AVVISO

Obiettivo dell'Avviso è promuovere e diffondere a livello nazionale l'offerta di servizi integrati per l'inserimento socio-lavorativo e l'integrazione di titolari di protezione internazionale e umanitaria, titolari di permesso di soggiorno rilasciato nei casi speciali previsti dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, attraverso l'utilizzo della dote individuale quale strumento orientato a favorire l'occupazione.

Nello specifico, l'Avviso è finalizzato a promuovere la realizzazione di percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo, articolati in una filiera combinata di servizi e misure, in favore del target di riferimento, attraverso la messa in disponibilità di n. 4.500 doti individuali del valore di € 5.940,00 ciascuna, con il coinvolgimento degli operatori pubblici e privati del mercato del lavoro che aderiranno al presente Avviso.

4 DEFINIZIONI

Nel presente Avviso si intendono con i termini:

- Destinatari: le tipologie di soggetti indicate al § 5
- Beneficiari: i Soggetti Promotori indicati al § 6
- Soggetti Ospitanti: i soggetti indicati al § 7
- Dote: strumento per poter accedere alla filiera dei servizi previsti dai percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo, attraverso la costruzione di Piani di Azione Individuali
- Percorso integrato di inserimento socio-lavorativo: filiera combinata di servizi e misure finalizzata all'occupazione

5 DESTINATARI

I destinatari dei percorsi di inserimento socio lavorativo e di integrazione previsti dal presente Avviso sono i titolari di protezione internazionale e umanitaria, titolari di permesso di soggiorno rilasciato nei casi speciali previsti dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, in condizione di inoccupazione o disoccupazione ai sensi del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150. Per ogni singolo destinatario può essere finanziata una sola Dote individuale di inserimento socio-lavorativo.

Si specifica, altresì, che il destinatario non deve partecipare contemporaneamente ad altri percorsi di politica attiva.

6 BENEFICIARI – SOGGETTI PROMOTORI

I beneficiari sono i soggetti autorizzati allo svolgimento di attività di intermediazione a livello nazionale ai sensi del D.lgs. n. 276/2003 Titolo II – Capo I e s.m.i (iscritti nell'Albo informatico delle Agenzie per il lavoro – sez. I e III), ovvero accreditati ai servizi per il lavoro a livello regionale, purché riconosciuti dalle normative regionali quali Soggetti Promotori di tirocini extracurriculari.

I Soggetti Promotori non possono coincidere con i Soggetti ospitanti i tirocini.

Si precisa che, con riguardo al solo Beneficiario/Soggetto Promotore di natura pubblica, è esclusa ogni attribuzione economica. In tale ipotesi, si procederà all'esclusivo pagamento dell'indennità di frequenza spettante al destinatario e all'erogazione del contributo previsto per il Soggetto ospitante che ha svolto il tutoraggio aziendale, purché di natura privata.

Ciascun Soggetto Promotore potrà attivare da un minimo di 4 fino ad un massimo di 75 percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo nell'ambito del Progetto. Non saranno autorizzati e, pertanto, ammessi a contributo ulteriori percorsi al di fuori del massimale consentito.

7 SOGGETTI OSPITANTI

Sono tutti i datori di lavoro di natura pubblica e privata che possiedono i requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale che possano ospitare tirocinanti. Si precisa che, con riguardo al Soggetto Ospitante di natura pubblica, è esclusa ogni attribuzione economica.

8 ATTIVITÀ AMMISSIBILI A CONTRIBUTO

Le finalità di cui al § 3 saranno conseguite mediante il finanziamento di **4.500 doti per l'attivazione di percorsi di inserimento socio-lavorativo** in favore di titolari di protezione internazionale e umanitaria, titolari di permesso di soggiorno rilasciato nei casi speciali previsti dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

L'Avviso prevede la collocazione dei destinatari in percorsi integrati di inserimento socio-lavorativo della durata massima di 9 mesi, così articolata:

- Tirocinio extracurriculare: 6 mesi
- Servizi specialistici di orientamento e accompagnamento alla ricerca di un lavoro: da realizzarsi prima, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio nell'arco di 3 mesi nel rispetto di quanto previsto nello schema definito all'art. 10.

Per ogni dote di "inserimento socio lavorativo" è previsto, a fronte dello svolgimento di determinate attività, un contributo al Beneficiario/Soggetto Promotore ed al Soggetto Ospitante purché di natura esclusivamente privata; in particolare:

- 1. un contributo al beneficiario/Soggetto Promotore per lo svolgimento di attività mirate all'inserimento socio-lavorativo del destinatario;
- 2. una indennità di frequenza al destinatario per la partecipazione al tirocinio;
- 3. un contributo al Soggetto ospitante per lo svolgimento dell'attività di tutoraggio e affiancamento durante l'esperienza di tirocinio.

Le attività ammissibili a finanziamento nell'ambito della dote di inserimento socio-lavorativo prevedono l'erogazione dei seguenti servizi e misure:

- A1. Accoglienza
- A2. Presa in carico
- A3. Orientamento specialistico o di Il livello
- A4. Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali
- A5. Tirocinio

Nello specifico, la struttura del percorso è la seguente:

A1. Accoglienza

Raccordo con la rete di accoglienza e strutture all'uopo destinate per l'individuazione dei destinatari

In questa fase l'Ente avrà cura di informare i possibili destinatari circa le finalità e modalità di partecipazione all'intervento PUOI. Questo primo contatto sarà propedeutico alla presentazione della domanda di partecipazione da parte dell'Ente in risposta all'Avviso Nazionale e **non** prevede alcun tipo di remunerazione.

A2. Presa in carico

Sottoscrizione della Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e del Patto di Servizio

In questa fase il Soggetto Promotore avrà cura di accompagnare il soggetto nella procedura di sottoscrizione della DID anche presso i servizi competenti, laddove il destinatario non abbia già provveduto in maniera autonoma. Inoltre, l'Ente effettuerà una valutazione della tipologia di bisogno espresso dal destinatario e condividerà con lui il percorso di inserimento lavorativo e le relative misure attivabili, in relazione alle caratteristiche socio-professionali rilevate, stipulando il Patto di Servizio.

A3. Orientamento specialistico o di II livello

<u>Costruzione di un Piano di Azione Individuale (PAI), definizione del Progetto Formativo e stipula della Convenzione tra Soggetto Promotore e Soggetto ospitante</u>

Il processo orientativo sarà finalizzato ad esplorare in maniera approfondita l'esperienza di vita del soggetto per sollecitarne maturazione, proattività e autonomia nella ricerca attiva di opportunità formative e di lavoro, anche in funzione della condizione di particolare vulnerabilità.

L'orientamento specialistico risponde alla necessità di costruire una progettualità professionale collocata in una prospettiva temporale non necessariamente immediata, anche sulla base delle condizioni di particolare svantaggio del target di riferimento. In particolare, potrà rafforzare la consapevolezza delle proprie competenze da parte dell'individuo, valorizzando quelle maggiormente spendibili ai fini di una futura esperienza formativa e lavorativa, facendo emergere le aspettative rispetto al progetto migratorio.

Il PAI, che sarà definito e concordato tra le parti, dovrà essere coerente con le competenze del destinatario e dovrà mirare a ricostruire e valorizzare le esperienze di vita e di lavoro, nonché formalizzare le competenze acquisite.

Il PAI dovrà essere anche coerente con la domanda del mercato del lavoro locale e dovrà tener conto delle opportunità professionali ricercate nella fase di scouting necessaria per l'attivazione del tirocinio, sulla base della quale sarà stipulata la Convenzione tra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante.

In questa fase, il tutor del Soggetto promotore, in collaborazione con il tutor del Soggetto ospitante, provvede alla predisposizione del Progetto formativo individuale (PFI) e alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, così come previsto dalle linee guida sui tirocini extra-curriculari del 25 maggio 2017.

A4. Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali Ricerca di ulteriori opportunità di lavoro/formazione e promozione del profilo professionale del destinatario presso il sistema imprenditoriale

In questa fase il Soggetto Promotore dovrà progettare e attivare le azioni di promozione dell'autonomia e attivazione per l'individuazione di opportunità lavorative, sostenendo il destinatario nelle fasi di ricerca delle esperienze di lavoro, attraverso:

- scouting di ulteriori opportunità occupazionali e restituzione dei risultati al destinatario
- definizione e gestione della tipologia di accompagnamento
- matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni del destinatario.

Le attività di formazione e accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro risponderanno alla finalità di sostenere il destinatario nello sviluppo di competenze e capacità utili a promuovere attivamente il proprio profilo nel mondo del lavoro e a facilitarne l'inserimento occupazionale. Il servizio mira a facilitare l'incontro domanda/offerta di lavoro attraverso prestazioni finalizzate ad un più veloce inserimento lavorativo dei destinatari attraverso il contatto diretto con i potenziali datori di lavoro e si correla con le altre azioni del PAI che sono complementari al raggiungimento dell'obiettivo dell'inserimento occupazionale. Tutte le attività dovranno essere riportate nel PAI. Le attività di accompagnamento alla ricerca di un lavoro saranno realizzate in due modalità:

- alla presenza del destinatario, mediante interviste e colloqui, redazione di bilancio di competenze e, in generale, attraverso ogni forma di assistenza personalizzata che sia necessaria per il matching con le opportunità rilevate o rilevabili;
- in *back office*, finalizzate alla ricerca della collocazione più rispondente alle esigenze del destinatario e alla promozione dei profili, delle competenze e della professionalità del destinatario.

Inoltre si prevede che, sulla base del PFI e del Dossier individuale, il Soggetto promotore, in collaborazione con il Soggetto ospitante, rilasci al tirocinante una attestazione finale in conformità al modello previsto dalle normative regionali in materia di tirocini extra-curriculari. Per la

realizzazione di questa attività il soggetto promotore riserverà 8 ore dopo la conclusione del tirocinio.

Il Soggetto promotore ha, inoltre, facoltà di dedicare alcune ore (da un minimo di 2 a un massimo di 6) ad attività di formazione specialistica mirate al rafforzamento delle competenze linguistico-comunicative e tecniche, cioè di quelle competenze esclusivamente legate al contesto professionale e/o ai comparti produttivi di riferimento (comunicazione formale, scritta e parlata, in contesto professionale; uso del linguaggio specifico del contesto o comparto lavorativo). Si specifica che non sono ammissibili al contributo eventuali costi sostenuti per la partecipazione dei destinatari ad attività di formazione professionale.

A5. Tirocinio

Inserimento del destinatario in un percorso formativo *on the job* e attestazione delle competenze acquisite.

La durata del tirocinio è di 6 mesi ed è previsto da un minimo di 20 ad un massimo di 30 ore settimanali.

In questa fase il tutor individuato dal Soggetto Promotore del tirocinio dovrà affiancare il destinatario nel percorso di formazione, fornendo l'assistenza necessaria per lo svolgimento di un tirocinio di qualità. A tal fine, l'Ente dovrà curare i rapporti con il tutor del Soggetto ospitante affinché insieme garantiscano la realizzazione di un percorso di apprendimento e qualificazione professionale, al termine del quale sarà rilasciata l'attestazione delle competenze acquisite dal destinatario.

Ai sensi della vigente normativa in materia, il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. Pertanto, non sono applicabili le normative contrattuali e di legge previste per i lavoratori subordinati.

9 RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate al finanziamento dei percorsi di inserimento socio-lavorativo e di integrazione di cui al presente Avviso sono pari a € 13.230.000,00 a valere sul FAMI ed € 13.500.000,00 a valere sul PON FSE 2014-2020, per complessivi € 26.730.000,00.

L'importo sarà destinato al finanziamento di 4.500 "doti individuali di inserimento socio-lavorativo", secondo quanto definito negli articoli successivi, ferma restando la possibilità di incrementare tale misura massima, ad invarianza delle risorse finanziarie disponibili, per effetto di eventuali economie maturate.

10 ARTICOLAZIONE, VALORE E RICONOSCIBILITÀ DELLA DOTE

La filiera di attività definita per ciascun percorso dovrà risultare coerente con l'articolazione, in termini di attività e durata, prevista dalle seguenti tabelle. La durata indicata rappresenta il limite minimo ai fini del riconoscimento della dote individuale, fermo restando che i Soggetti Promotori potranno prevedere attività ulteriori o una maggior durata delle stesse.

Attività svolte dal Beneficiario/Soggetto Promotore (modalità di rendicontazione a costi standard)

ATTIVITA'	Costo standard (euro)	Durata (in ore, 1 ora=60 minuti)	Fondo
A1. Servizi di accoglienza			
A2. Servizi di presa in carico	34,00 (costo orario)	4 h (in fase di avvio del percorso di politica attiva del lavoro)	FAMI
A3. Orientamento specialistico	35,50 (costo orario)	16 h (prima dell'inizio del tirocinio)	FAMI
A4. Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali	35,50 (costo orario)	32 h (di cui: 24 h - durante il tirocinio 8 h a seguito della conclusione del tirocinio)	FAMI
A5. Tirocinio: Servizi di tutoraggio didattico- organizzativo	500,00 (remunerazione a risultato, solo a conclusione dei 6 mesi di tirocinio e all'avvenuta certificazione di almeno 16 h di tutoraggio)	16h (durante il tirocinio)	FAMI
Totale ore		68 h	

Attività svolte dal soggetto ospitante (modalità di rendicontazione a costi standard)

ATTIVITA'	Costo standard (euro)	Durata (in ore, 1 ora=60 minuti)	Fondo
A5. Tirocinio: Attività di tutoraggio aziendale per il trasferimento delle competenze tecnico-professionali tirocinio come da progetto formativo.	40,00 (costo orario)	15h (durante i 6 mesi di svolgimento del tirocinio)	FAMI
Totale ore		15 h	

Attività svolte dai destinatari

ATTIVITA'	Costo standard (euro)	Durata (in ore, 1 ora=60 minuti)	Fondo
A5. Tirocinio: Svolgimento delle attività previste dal tirocinio	500,00 (indennità di frequenza mensile)	6 mesi	FSE- PON Inclusione
Totale		6 mesi	

Le attività previste e i riferimenti alle unità di costo standard applicati fanno riferimento alla Nota metodologica di accompagnamento all'invito a ANPAL Servizi S.p.A. a presentare una proposta progettuale da parte della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione in qualità di Autorità Delegata del FAMI (Allegato 14 - Nota metodologica sull'applicazione delle unità di costi standard).

Si specifica che, ai fini della determinazione del valore del contributo, tutte le attività dovranno essere:

- erogate in presenza del destinatario;
- erogate con modalità individuale, sulla base del rapporto 1 operatore 1 destinatario. Non saranno ammesse a contributo le attività erogate alla presenza di più di un destinatario.
- erogate secondo unità minime di 1 (una) ora di prestazione equivalente a 60 minuti; non saranno riconosciute frazioni rispetto a tale unità minima;
- debitamente certificate sulla base di registri presenza FAMI e FSE vidimati da un Pubblico Ufficiale abilitato a tale adempimento.

11 CRITERI APPLICATIVI DELL'OPZIONE DI SEMPLIFICAZIONE

In base al criterio prescelto, per calcolare il valore della dote per ciascun destinatario, si è provveduto ad individuare i parametri essenziali per l'implementazione dell'opzione di semplificazione, che di seguito si elencano:

- Presa in carico del destinatario: Euro 34,00 per 4 ore (tot. Euro 136,00);
- Orientamento specialistico (bilancio delle competenze, Piano d'azione individuale, etc.): Euro 35,50 per 16 ore (tot. Euro 568,00);
- Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali: Euro 35,50 per 32 ore (tot. Euro 1.136,00);
- Servizi di tutoraggio didattico-organizzativo da parte dell'ente accreditato/autorizzato all'intermediazione al lavoro: Euro 500,00 remunerazione a risultato erogata a conclusione del tirocinio ed all'avvenuta certificazione di almeno 16 h di tutoraggio (tot. Euro 500,00);
- Servizi di tutoraggio aziendale da parte del soggetto ospitante il tirocinio: Euro 40,00 per 15 ore (tot. 600,00 euro).

Pertanto, alla luce di quanto definito e dei parametri prescelti, il costo per la realizzazione di un percorso di inserimento socio-lavorativo per titolari di protezione internazionale e umanitaria, titolari di permesso di soggiorno rilasciato nei casi speciali previsti dal decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che consentono lo svolgimento di attività lavorativa, titolari del permesso di soggiorno per protezione speciale

rilasciato ai sensi dell'art. 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nonché cittadini stranieri entrati in Italia come minori non accompagnati e regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale nell'ambito dell'intervento finanziabile attraverso il FAMI di cui alle premesse del presente documento, è pari a euro 2.940,00, come si evince dal dettaglio fornito a seguire:

Costo per destinatario (FAMI)= (34,00*4)+(35,50*16)+(35,50*32)+500,00+(40,00*15)=2.940,00

Resta, invece, a carico del PON FSE l'indennità mensile riconosciuta a ciascun destinatario: Euro 500,00 (a valere sul FSE) per 6 mensilità (tot. 3.000,00 euro).

L'importo della dote individuale è, quindi, determinato nella misura massima di € 5.940,00 così ripartito:

- A. € 2.340,00 riconosciuti al Soggetto Promotore a fronte di un percorso di inserimento socio lavorativo e di integrazione della durata di 68 ore
- B. € 600,00 per il Soggetto Ospitante come contributo per il tutoraggio aziendale di 15 ore
- C. € 3.000,00 per il destinatario, come indennità di frequenza del tirocinio di 6 mesi (€ 500,00 al mese per un massimo di complessivi € 3.000,00 per ciascun tirocinante per i sei mesi di tirocinio). Nel caso di tirocini avviati in Regioni in cui la normativa regionale preveda l'obbligo di erogare una indennità di frequenza superiore ad € 500,00, sarà cura del Soggetto Promotore assicurarsi che sia garantito il riconoscimento della differenza tra quanto erogato da ANPAL Servizi S.p.A. e quanto richiesto dalle specifiche normative regionali. ANPAL Servizi S.p.A. non erogherà un'indennità di frequenza di valore superiore a quanto previsto dal presente Avviso.

Condizione per il riconoscimento dell'indennità mensile è la frequenza di almeno il 70% delle ore/mese previste dal Progetto formativo.

Gli importi relativi al punto A e B sono da intendersi al lordo di eventuali ritenute di legge e/o di ogni altro eventuale onere accessorio.

Nel rispetto del principio del *de minimis*, ciascun beneficiario potrà presentare domande di contributo per importi tali da non oltrepassare la soglia comunitaria di contributi percepiti nel triennio di riferimento (esercizio in corso e due esercizi precedenti). Per gli effetti, il beneficiario dovrà dichiarare in ciascuna domanda di contributo, che lo stesso non comporta il superamento della soglia comunitaria per sé e per le proprie controllate.

Il principio *de minimis* si applica anche ai Soggetti Ospitanti per i quali vale quanto sopra previsto per i promotori. Nella somma non rientrano le indennità di tirocinio erogate al destinatario.

12 DURATA DEGLI INTERVENTI

Lo sviluppo delle varie fasi di attività dovrà seguire una logica temporale coerente con gli obiettivi e le finalità previste dal singolo percorso.

Per ogni singolo destinatario il percorso individuale e le relative azioni che lo articolano non potranno avere durata superiore a 9 mesi, comprese eventuali sospensioni e/o chiusure aziendali. Le attività potranno essere avviate a seguito della pubblicazione sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. dell'elenco dei Soggetti idonei e dovranno concludersi entro il termine perentorio del **29 febbraio 2020**, ferma restando la disponibilità delle risorse economiche. ANPAL Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di concedere proroghe a tale termine, qualora ne ricorrano le condizioni.

13 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I Beneficiari dovranno presentare, secondo le modalità e le condizioni indicate al successivo § 14, a pena di esclusione, apposita domanda di partecipazione all'Avviso, redatta secondo il Modello A (Domanda di partecipazione all'Avviso), debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Promotore, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità e contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

ANPAL Servizi S.p.A. procederà all'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi dell'articolo 44 bis, D.P.R. 445/2000. Laddove non venisse completata l'istruttoria in merito alla regolarità contributiva, fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dall'Avviso, l'ammissione sarà sospesa fino alla chiusura dell'istruttoria, e, pertanto all'accertamento della regolarità contributiva del Beneficiario/Soggetto Promotore.

14 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Il presente Avviso è pubblicato in versione integrale sui siti Internet <u>www.anpalservizi.it</u> – sezione bandi.

<u>Le domande dovranno essere inviate ad ANPAL Servizi S.p.A.</u>, a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo <u>puoi@pec.anpalservizi.it</u>, indicando obbligatoriamente nell'oggetto "Progetto PUOI", pena l'esclusione, a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso e non oltre le **ore 24.00 del 27/04/2019**.

Il termine è perentorio. Faranno fede la data e l'ora indicate nel messaggio dal gestore del servizio di posta elettronica certificata. Non saranno in alcun caso prese in considerazione domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza.

A tal fine è fatto obbligo al Soggetto Promotore di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata per l'invio della domanda, che sarà considerata valida ad ogni effetto di legge per ogni successiva comunicazione ufficiale inerente l'Avviso.

Per la presentazione della domanda dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito di ANPAL Servizi S.p.A., sezione Bandi:

- Modello A (Domanda di partecipazione all'Avviso)
- Modello B (Scheda anagrafica del beneficiario)

Alla domanda di partecipazione (Modello A) il Soggetto Promotore dovrà allegare - a pena inammissibilità - la seguente documentazione:

- a) fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante;
- b) dichiarazione "de minimis" relativa ai Soggetti richiedenti ed alle imprese ad essi collegate.

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le domande:

- a) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
- b) assenza o errata compilazione della domanda di ammissione a finanziamento;
- c) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- d) pervenute ad ANPAL Servizi S.p.A. oltre il termine di cui sopra;
- e) non pervenute attraverso l'utilizzo di posta certificata e non indirizzate a puoi@pec.anpalservizi.it;
- f) prive di uno o più documenti previsti dal presente Avviso;
- g) prive dei requisiti soggettivi di cui al § 6 e di ammissibilità di cui al § 13;

h) prive del requisito di regolarità contributiva.

15 ESAME DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE ELENCO SOGGETTI IDONEI

A seguito della verifica della documentazione e decorsi almeno **trenta giorni** dalla data di chiusura dell'Avviso pubblico, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute non giustifichino tempi più lunghi, sul sito istituzionale di ANPAL Servizi S.p.A. sarà pubblicato l'elenco dei Soggetti Promotori idonei e non idonei e idonei con riserva ed eventuali successive rettifiche e/o integrazioni.

Successivamente saranno comunicate a tutti gli Enti Promotori che hanno formalizzato la domanda, all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda stessa, le credenziali di accesso al sistema informativo messo a disposizione da ANPAL Servizi S.p.A..

La presentazione della domanda, la sua validazione e l'inclusione nell'elenco pubblicato sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. non conferiscono alcun diritto al Soggetto Promotore rispetto all'erogazione dei contributi di cui al § 18 del presente Avviso.

Il termine di validità degli elenchi è fissato alla data di conclusione del Progetto PUOI.

L'elenco degli Enti idonei pubblicato non costituisce graduatoria di merito ma rispetta la cronologia di presentazione delle domande ritenute idonee.

L'esaurimento delle risorse sarà, in ogni caso, comunicato da ANPAL Servizi S.p.A. sul proprio sito istituzionale.

16 AVVIO DELLE ATTIVITÀ E RILASCIO DEL NULLA OSTA

La modalità di gestione dell'Avviso è a sportello. Si precisa che, nel caso in cui nel corso del progetto si verifichino economie di spesa, sarà possibile procedere ad una riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori richieste di nulla osta all'avvio dei percorsi di tirocinio. Il termine ultimo per la chiusura dei percorsi di politica attiva è comunque fissato al **29/02/2020**.

I Soggetti Promotori idonei, una volta individuati i destinatari, potranno dare inizio alla fase di accoglienza, presa in carico e orientamento (A1. Accoglienza, A2. Presa in carico e A3. Orientamento specialistico) e definire il Piano di Azione Individuale, solo a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'elenco degli idonei. Il registro delle attività non formative — FAMI - su cui andranno riportate le attività di Accoglienza, presa in carico e orientamento, dovrà essere vidimato da un Pubblico Ufficiale obbligatoriamente prima dell'avvio di tale attività, e comunque non prima della data di pubblicazione dell'elenco degli idonei, pena la non riconoscibilità del contributo.

I beneficiari dovranno redigere il progetto formativo e la Convenzione utilizzando i modelli previsti dalle Regioni e dalle Province Autonome o, in mancanza, quelli allegati alle Linee Guida nazionali.

Successivamente, solo dopo l'espletamento di tale attività, potrà essere richiesto il nulla osta all'avvio del percorso e il conseguente finanziamento della dote individuale.

Si precisa che la prima richiesta di rilascio dei Nulla Osta deve obbligatoriamente contenere documentazione relativa all'attivazione di minimo 4 percorsi (v. § 6).

I Soggetti Promotori, al fine di ottenere il nulla osta all'avvio del percorso di tirocinio, dovranno inoltrare, all'indirizzo puoi@pec.anpalservizi.it, entro e non oltre il **20/06/2019** i seguenti documenti:

- documento attestante il rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva (DID);
- copia del permesso di soggiorno del destinatario in corso di validità;
- tessera sanitaria con codice fiscale del destinatario in corso di validità;
- documento di identità del destinatario in corso di validità;
- Piano di Azione Individuale (PAI);
- Convenzione di tirocinio;
- Dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 Soggetto Ospitante
- Progetto di tirocinio formativo;
- Registri FAMI e FSE delle attività formative e non formative debitamente vidimati da un Pubblico Ufficiale abilitato a tale adempimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ITL, Prefettura, Comune, Notaio etc.) prima dell'avvio delle specifiche attività, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dell'elenco degli enti idonei.

I Soggetti Promotori dovranno avvalersi esclusivamente dei format e dei registri allegati al presente Avviso, fatta eccezione per la Convenzione e il Progetto formativo, per i quali è possibile utilizzare i modelli previsti dalle Regioni e dalle Province Autonome o, in mancanza, quelli allegati alle Linee Guida nazionali, come precedentemente specificato.

La prima richiesta di Nulla Osta dovrà riguardare almeno 4 tirocini.

Ad ogni singola richiesta di rilascio nulla osta, successiva alla prima, dovrà corrispondere una singola mail di invio, per singolo destinatario, che dovrà riportare in oggetto la dicitura "richiesta nulla osta NOME DESTINATARIO".

La documentazione pervenuta sarà sottoposta a verifica da parte di ANPAL Servizi S.p.A. e, se ritenuta idonea e congrua, sarà rilasciato via posta certificata il nulla osta per l'attivazione delle ulteriori attività previste dal percorso di inserimento lavorativo (A4. Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali e A5 Tirocinio).

Gli Enti non ammessi alle attività riceveranno comunicazione tramite posta elettronica certificata. Gli stessi non potranno vantare alcun diritto sul ANPAL Servizi S.p.A. per le attività realizzate con riferimento ad A2 "Presa in carico" e A3 "Orientamento specialistico o di II livello".

I Soggetti Promotori, con riferimento ai destinatari per i quali è stato ottenuto il "nulla osta", dovranno inserire sulla piattaforma informatica dedicata l'anagrafica del tirocinante e del Soggetto Ospitante presso il quale si svolgerà il tirocinio e tutte le informazioni relative alle attività del Piano di Azione Individuale (PAI), al fine di consentire la gestione amministrativa e il monitoraggio dei percorsi autorizzati.

Entro il giorno precedente l'avvio del tirocinio, il Soggetto Ospitante è tenuto ad effettuare la Comunicazione Obbligatoria di avvio del tirocinio (modello UNILAV), inviandone copia al Soggetto Promotore perché possa rispettare i tempi e le procedure previste dal presente Avviso.

Copia integrale del modello UNILAV generato dal sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve essere inviata dal Beneficiario/Soggetto Promotore all'indirizzo puoi@anpalservizi.it, entro tre giorni dall'avvio del tirocinio, pena annullamento del tirocinio.

Per una descrizione dettagliata della fase di avvio delle attività e dell'intera procedura di realizzazione del percorso si veda il documento "Modalità di attuazione" e i relativi allegati che costituiscono parte integrante del presente Avviso.

17 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO/ SOGGETTO PROMOTORE E DEL SOGGETTO OSPITANTE

17.1 OBBLIGHI BENEFICIARIO/ SOGGETTO PROMOTORE

Il Beneficiario/Soggetto Promotore è tenuto ai seguenti adempimenti:

- stipulare la Convenzione con il Soggetto Ospitante
- predisporre il progetto formativo con il Soggetto Ospitante e il tirocinante in cui siano puntualmente indicati luogo, tempi e modalità di svolgimento
- garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, rientranti nel progetto formativo e di orientamento
- garantire il tutoraggio didattico-organizzativo
- garantire la corretta tenuta dei registri.

Inoltre, il Beneficiario/Soggetto Promotore è tenuto a rispettare quanto di seguito elencato:

- a. osservare le normative in materia di fondi comunitari, nazionali e regionali e accettare il controllo di ANPAL Servizi S.p.A. e di ogni altra autorità competente anche a mezzo di esibizione di documentazione originale;
- b. applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento, ovvero il CCAL per i propri dipendenti;
- c. applicare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa fiscale;
- d. adottare, in attuazione di quanto previsto dai regolamenti comunitari, un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
- e. predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le verifiche ispettive, agevolando l'effettuazione dei controlli da parte di ANPAL Servizi S.p.A. e dai soggetti a ciò preposti;
- f. garantire che destinatari e Soggetti Ospitanti siano informati del presente Avviso e dei contributi previsti in loro favore;
- g. acquisire l'autorizzazione al trattamento dei dati dei destinatari e dei Soggetti Ospitanti;
- h. acquisire la documentazione attestante la regolarità della permanenza dei tirocinanti nel territorio italiano, nonché la regolarità della documentazione attestante lo stato di inoccupazione/disoccupazione;
- registrare e inserire i dati di propria competenza in relazione ai percorsi di politica attiva da attivare nella piattaforma informatica dedicata, utilizzando le credenziali di accesso appositamente rilasciate;
- j. utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010;

- k. produrre la documentazione relativa al percorso di tirocinio in linea con le disposizioni regionali e nazionali di riferimento, ivi compreso il registro delle presenze del tirocinante per l'erogazione dell'indennità di tirocinio - FSE. Il registro dovrà essere vidimato da un pubblico ufficiale abilitato a tale adempimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ITL, Prefettura, Comune, Notaio etc.), precedentemente all'avvio delle attività;
- presentare la richiesta di contributo, entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di conclusione dell'ultimo percorso integrato di inserimento socio-lavorativo. Inoltre, resta a carico del Soggetto Promotore trasmettere ad ANPAL Servizi S.p.A. la richiesta di contributo del Soggetto Ospitante corredata della documentazione attestante il regolare svolgimento dei percorsi di tirocinio;
- m. fornire ad ANPAL Servizi S.p.A. dati ed informazioni relative ai percorsi avviati nelle modalità e nei tempi indicati nei documenti di dettaglio a corredo del presente Avviso;
- n. assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di inserimento;
- o. adempiere ad ogni ulteriore obbligo previsto dal presente Avviso e dalle normative, comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

Il Soggetto Promotore è, inoltre, tenuto a verificare che il Soggetto Ospitante:

- possa ospitare tirocini in relazione all'attività dell'azienda, nel rispetto dei limiti, dei requisiti e delle condizioni previsti dalla normativa nazionale "Linee Guida Tirocini, di cui all'Accordo Stato-Regioni del 25.5.2017", nonché regionale di riferimento e dal presente Avviso, pena la non ammissibilità del tirocinio;
- sia in regola con la normativa in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili;
- applichi nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori;
- sia in regola con l'assolvimento degli obblighi in ordine alla normativa sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del Soggetto Promotore, ANPAL Servizi S.p.A. procederà al recupero delle eventuali somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

17.2 OBBLIGHI SOGGETTO OSPITANTE

Il Soggetto Ospitante è tenuto ai seguenti adempimenti:

- effettuare la comunicazione obbligatoria (UNILAV) di avvio del tirocinio entro il giorno precedente l'inizio del percorso e l'eventuale comunicazione obbligatoria nel caso di cessazione anticipata, nei tempi previsti dalla legge;
- provvedere all'erogazione del modulo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per i destinatari del presente Avviso. Il progetto formativo dovrà prevedere la realizzazione di una specifica ed adeguata unità formativa, da svolgersi entro il secondo mese dall'avvio del tirocinio, finalizzata all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese;
- garantire la corretta tenuta dei registri;

- individuare e nominare il tutor aziendale;
- presentare la richiesta di liquidazione del contributo, in termini utili a consentire il rispetto dei termini di invio del Soggetto Promotore ad ANPAL Servizi S.p.A.

Inoltre, il Soggetto Ospitante è tenuto a rispettare quanto di seguito elencato:

- a. osservare le normative in materia di fondi comunitari, nazionali e regionali e accettare il controllo di ANPAL Servizi S.p.A. e di ogni altra autorità competente anche a mezzo di esibizione di documentazione originale;
- b. applicare nei confronti del personale dipendente il contratto collettivo nazionale del settore di riferimento;
- c. applicare la normativa vigente in materia di salute, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa fiscale;
- d. ospitare tirocini in relazione all'attività dell'azienda, nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento;
- e. adottare, in attuazione di quanto previsto dai regolamenti comunitari, un sistema contabile distinto, ovvero un'adeguata codificazione contabile, al fine di assicurare la trasparenza dei costi e la facilità dei controlli. La contabilità inerente il progetto deve essere resa facilmente riscontrabile da parte degli organismi deputati alla verifica amministrativa in itinere ed ex-post;
- f. utilizzare un conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, L. 136/2010;
- g. predisporre gli atti necessari e conservare in originale la documentazione amministrativo-contabile per le verifiche ispettive;
- h. adempiere ad ogni ulteriore obbligo previsto dal presente Avviso e dalle normative, comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del Soggetto Ospitante, ANPAL Servizi S.p.A. procederà al recupero delle eventuali somme erogate, fatte salve le spese sostenute e riconosciute ammissibili.

18 Ammissibilità al contributo

Il contributo sarà riconosciuto ai Soggetti Proponenti che abbiano attivato almeno 4 tirocini. A tal fine farà fede la Comunicazione Obbligatoria di attivazione.

A pena di inammissibilità al contributo, per ciascun percorso dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- 1) le attività per cui si richiede il finanziamento non devono essere oggetto di altri finanziamenti/contributi pubblici;
- 2) le attività della filiera dei servizi e delle misure A2 e A3 sono obbligatorie e propedeutiche al tirocinio. Nel caso in cui, per un determinato destinatario, non risultino erogate e certificate le ore afferenti a tali servizi, non sarà riconosciuto alcun contributo;
- 3) le attività non dovranno in alcun modo essere svolte in contemporanea, ossia in sovrapposizione tra le stesse, e dovranno essere realizzate in modalità uno a uno (un operatore/un destinatario). Inoltre, le attività di tutoraggio didattico-organizzativo dovranno essere svolte in giorni e/o orari diversi dalle attività previste nelle restanti aree di servizio;
- 4) i tirocini dovranno essere realizzati in conformità con la normativa nazionale e regionale di riferimento:
- 5) la durata del tirocinio deve essere di sei mesi;

- 6) l'attività di tirocinio potrà avere una durata sino ad un massimo di 30 ore settimanali e non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali. Inoltre, le ore di frequenza del tirocinio non potranno superare le 6 ore giornaliere;
- 7) il progetto formativo dovrà prevedere la realizzazione di una specifica ed adeguata unità formativa, da svolgersi durante il periodo di tirocinio, finalizzata all'acquisizione di competenze relative alla salute e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese, da svolgere entro e non oltre il secondo mese di tirocinio, pena la decadenza del tirocinio;
- 8) non sono ammissibili eventuali costi sostenuti per la partecipazione dei destinatari ad attività di formazione professionale
- 9) le ore giornaliere del percorso di intervento personalizzato del destinatario, ivi comprese le ore di tirocinio, non potranno superare complessivamente le 8 ore giornaliere;
- 10) l'indennità di frequenza del tirocinio verrà corrisposta per ciascuna mensilità per la quale sia stato raggiunto almeno il 70% delle ore previste nel percorso formativo in qualsiasi mese. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima, nessuna erogazione avrà luogo a favore del tirocinante, il quale non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti di ANPAL Servizi S.p.A.; il tirocinio si intenderà definitivamente interrotto e sarà considerato concluso;
- 11) in caso di interruzione anticipata del tirocinio per lo stesso destinatario non potrà essere riattivato alcun percorso, anche presso altri Soggetti Ospitanti;
- 12) in caso di interruzione anticipata del tirocinio nel corso del primo mese di attività nessun contributo verrà riconosciuto: a titolo di indennità di frequenza; al beneficiario/soggetto promotore ed al soggetto ospitante, per le prestazioni erogate con riguardo alle Aree A2, A3 e A4;
- 13) in caso di interruzione anticipata del tirocinio a partire dal secondo al sesto mese, il contributo per le ore previste con riguardo alle Aree A2 ed A3 sarà riconosciuto per le ore effettivamente erogate secondo unità minime di 1 ora di prestazione equivalente a 60 minuti. Le frazioni di ora non sono cumulabili e non saranno riconosciute. Per quanto riguarda le attività previste nell'Area A4 Orientamento per l'individuazione delle opportunità occupazionali si specifica che:
 - a. il contributo per le 24 ore previste durante lo svolgimento del tirocinio sarà riconosciuto proporzionalmente ai mesi di tirocinio effettivamente svolti, purché erogate secondo unità minime di 1 ora di prestazione equivalente a 60 minuti, nonché effettivamente svolte. Non saranno riconosciute frazioni di ora;
 - b. il contributo per le rimanenti 8 ore previste solo a conclusione del percorso di tirocinio non sarà in alcun caso riconosciuto;
 - c. Il contributo relativo all'Area A5 per la parte di competenza del Soggetto Promotore non sarà riconosciuto in quanto "a risultato".
- 14) non potranno essere attivati percorsi in favore di destinatari che siano legati da rapporto di coniugio, parentela ed affinità entro il secondo grado con il legale rappresentante del beneficiario e del Soggetto Ospitante;
- 15) il Soggetto Promotore potrà attivare più tirocini contemporaneamente;
- 16) al soggetto ospitante andrà riconosciuto l'intero ammontare del contributo per il tutoraggio aziendale effettuato a fronte di un percorso di tirocinio di 6 mesi. In caso di interruzione anticipata del tirocinio la quota di remunerazione sarà parametrata alle ore di attività effettivamente svolte.

ANPAL Servizi S.p.A. potrà svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione delle attività.

19 MODALITÀ DI EROGAZIONE

L'indennità di partecipazione per i tirocinanti e i contributi in favore dei Soggetti Promotori e dei Soggetti Ospitanti saranno erogati da ANPAL Servizi S.p.A. per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tal fine, Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante, sotto la loro responsabilità e manlevando ANPAL Servizi S.p.A. da ogni e qualsiasi danno procurato a terzi in ragione delle loro omissioni, dovranno adempiere alle modalità di richiesta dei pagamenti previste nel presente Avviso.

Il termine ultimo, salvo eventuali proroghe comunicate da ANPAL Servizi S.p.A., per la presentazione delle richieste di contributo in favore dei Soggetti Promotori e dei Soggetti Ospitanti è il **30 marzo 2020**. Non verranno prese in considerazione domande di contributo pervenute oltre tale data, salvo diversa indicazione da parte di ANPAL Servizi S.p.A..

19.1 INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PER I DESTINATARI

A fronte di un percorso di tirocinio della durata di sei mesi, ai destinatari sarà erogata una indennità dell'ammontare di € 500,00/mese, per un massimo di € 3.000,00 al lordo delle eventuali ritenute di legge.

La borsa di tirocinio verrà corrisposta per ciascuna mensilità per la quale sia stato raggiunto almeno il 70% delle ore previste nel percorso formativo, fatta eccezione quanto previsto al paragrafo 18, punti 10- 11. In caso di mancato raggiungimento della soglia minima, nessuna erogazione avrà luogo a favore del tirocinante, il quale non potrà vantare pretesa alcuna nei confronti di ANPAL Servizi S.p.A.; il tirocinio si intenderà definitivamente interrotto e sarà considerato concluso.

L'indennità di frequenza sarà erogata direttamente da ANPAL Servizi S.p.A. sulla base della documentazione caricata sul sistema informativo di ANPAL Servizi S.p.A., che dovrà essere prodotta dal Soggetto Promotore mese per mese e che attesti l'effettivo svolgimento del tirocinio. Il destinatario sarà pagato esclusivamente tramite bonifico su c/c bancario o postale.

19.2 CONTRIBUTO IN FAVORE DEL BENEFICIARIO/ SOGGETTO PROMOTORE

Per i beneficiari è previsto un contributo pari ad € 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta/00), a fronte dell'erogazione di 68 ore di attività a costi standard.

L'erogazione del contributo al beneficiario/soggetto promotore avverrà a conclusione del percorso secondo le seguenti modalità:

- al termine dell'ultimo percorso sarà possibile inviare la domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante. La domanda dovrà essere digitalizzata mediante scansione ed inviata completa degli allegati previsti, all'indirizzo di posta elettronica certificata puoi@pec.anpalservizi.it. La domanda e la relativa documentazione dovrà essere compilata utilizzando i format che saranno resi disponibili dal sistema informativo.
- Successivamente alla ricezione della domanda di contributo, ANPAL Servizi S.p.A. provvederà alla verifica amministrativo-contabile finale. In tale fase ANPAL Servizi S.p.A. potrà richiedere integrazioni documentali o supplementi di istruttoria indicando ai Soggetti Promotori il termine perentorio di presentazione. A completamento dell'esito positivo della verifica amministrativo-contabile ANPAL Servizi S.p.A. provvederà all'erogazione del contributo, entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione del provvedimento di concessione.

Si ricorda che ai fini dell'erogazione del contributo il soggetto richiedente dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali, assicurativi, in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, INAIL e Casse Edili, nonché fiscali ANPAL Servizi S.p.A., prima di provvedere al pagamento, inoltre, procederà all'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44 bis, D.P.R. 445/2000, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto che abbia presentato domanda di contributo. In caso di DURC irregolare il contributo si intenderà revocato e nessun pagamento potrà avere luogo.

L'esaurimento delle risorse sarà, in ogni caso, comunicato da ANPAL Servizi S.p.A. sul proprio sito istituzionale.

19.3 CONTRIBUTO IN FAVORE DEL SOGGETTO OSPITANTE

Per il Soggetto ospitante è previsto un contributo massimo per le attività di tutoraggio aziendale di € 600,00 (seicento/00) corrispondente a 15 ore di attività regolarmente erogate e certificate. In caso in cui il soggetto ospitante abbia natura pubblica, non è prevista l'erogazione del contributo per il tutoraggio aziendale.

L'erogazione del contributo al soggetto ospitante avverrà a conclusione del percorso secondo le seguenti modalità:

- il soggetto ospitante, al termine del/i percorso/i di tirocinio, invierà la domanda di contributo sottoscritta dal legale rappresentante e completa degli allegati al beneficiario/Soggetto Promotore, per essere successivamente inoltrata ad ANPAL Servizi S.p.A..
- il beneficiario/Soggetto Promotore, al termine dell'ultimo percorso di tirocinio, trasmette la/e domanda/e di contributo del/i soggetto/i ospitante/i, unitamente e con le stesse modalità di quella relativa al proprio contributo (vedi quanto sopra riportato) ad ANPAL Servizi S.p.A. per la verifica amministrativo-contabile finale. In tale fase ANPAL Servizi S.p.A. potrà richiedere, per il tramite del beneficiario/Soggetto Promotore, integrazioni documentali o supplementi di istruttoria indicando ai soggetti ospitanti il termine perentorio di presentazione. A completamento dell'esito positivo delle verifiche, ANPAL Servizi S.p.A. provvederà all'erogazione del contributo direttamente nei confronti del/i soggetto/i ospitante/i entro i 60 gg. successivi alla pubblicazione del provvedimento di concessione.

Si ricorda che l'erogazione del contributo per i soggetti richiedenti (beneficiario/Soggetto Promotore e/o soggetto ospitante il tirocinio) è subordinato al buon esito delle verifiche previste dalla legge in materia di regolarità contributiva (DURC).

I Soggetti proponenti e i Soggetti ospitanti devono essere in regola con il DURC al momento della concessione del contributo, che si individua alla data di pubblicazione del Provvedimento di concessione. Qualora all'atto dell'effettivo pagamento il DURC risulti non regolare, si procederà ai sensi di legge.

20 DISCIPLINA COMUNITARIA APPLICABILE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

I contributi di cui al presente Avviso sono erogati nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al Regolamento (CE) 1407/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis"¹.

21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del presente procedimento amministrativo è Rosa Rotundo.

22 RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Il Responsabile di ogni provvedimento inerente il presente avviso e i connessi procedimenti amministrativi è Agostino Petrangeli.

23 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

24 ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno, nel caso di difficoltà nell'utilizzo della procedura automatizzata e/o per la richiesta di informazioni sul presente Avviso, inviare apposito quesito esclusivamente all'indirizzo e-mail puoi@anpalservizi.it.

25 ORARI E DISPONIBILITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO

ANPAL Servizi S.p.A. garantisce l'assistenza ai servizi del sistema informativo nei giorni feriali dalle ore 9.30 alle 16.00 dal lunedì al giovedì e dalle ore 9.30 alle 13.00 del venerdì.

Fuori dalle fasce di garanzia il sistema resterà comunque accessibile, salvo interruzioni, programmate o non, per esigenze di manutenzione o per i casi di forza maggiore.

Le interruzioni programmate per esigenze di manutenzione saranno prontamente comunicate da ANPAL Servizi S.p.A. attraverso il proprio sito www.anpalservizi.it, sezione "news".

26 TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti beneficiari sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione beneficiario per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg. (CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e resa disponibile ai fini dei controlli di competenza dell'Amministrazione e degli altri organismi comunitari e nazionali preposti, fatti salvi i più ampi termini previsti dalla normativa nazionale, rendendosi disponibile a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

27 CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

ANPAL Servizi S.p.A. gestisce il progetto per conto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per gli effetti, Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero mentre ANPAL Servizi S.p.A. è Responsabile. L'adesione al presente Avviso e la trasmissione della documentazione comporta il consenso al trattamento dei dati personali. Gli enti restano Titolari autonomi dei dati dei tirocinanti

¹ La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000,00 euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione de minimis è di 100.000,00 Euro.

e degli aspiranti tali. Conseguentemente è loro onere assolvere agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di privacy nei confronti degli interessati. I dati saranno trattati da personale di ANPAL Servizi S.p.A. e potranno essere comunicati al Ministero - Titolare e ai soggetti istituzionali coinvolti nelle operazioni di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

ANPAL Servizi S.p.A. procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati. Il trattamento dei dati avverrà principalmente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione degli utenti a cui accede personale della Società e degli eventuali sub responsabili che operano sui sistemi in qualità di outsourcer. In ragione delle regole dei fondi di finanziamento, i dati saranno conservati oltre la data di chiusura del progetto e sino alla conclusione di tutte le operazioni di verifica amministrativa e contabile da parte degli ispettori ministeriali e comunitari. In relazione ai dati dei destinatari, i proponenti dovranno fornire loro ogni informazioni in merito al trattamento dei dati e comunicare a ANPAL Servizi S.p.A. solo i dati dei soggetti che avranno fornito espresso e informato consenso. Il Data Protection Officer di ANPAL Servizi S.p.A. è Giuseppe Bartone a cui gli interessati potranno scrivere per esercitare i propri diritti di modifica, minimizzazione e aggiornamento dei dati. A tal proposito, si specifica che, in caso di richiesta di cancellazione dati, rimarranno comunque a sistema i dati necessari ai fini di monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle attività.

28 PUBBLICITÀ

ANPAL Servizi S.p.A. informa che procederà a pubblicare sul proprio sito i dati dei soggetti beneficiari di vantaggi economici ex art. 12, L. 241/1990 anche in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riuso da parte di soggetti terzi, pubblici e/o privati.

Dall'assegnazione del contributo discende l'obbligo per il soggetto ammesso di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, impiegando a tal fine i loghi ufficiali del Ministero e dei fondi di finanziamento – FAMI E FSE PON Inclusione - e di conformarsi alle direttive che da questi ultimi saranno richiesti in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

Il Soggetto Promotore è tenuto, inoltre, ad assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento nei percorsi di inserimento da avviare, garantendo adeguata pubblicità anche attraverso la pubblicazione di avvisi finalizzati alla raccolta delle candidature dei soggetti interessati.

29 CONTROLLI E SANZIONI

Al fine di verificare il possesso dei requisiti dichiarati, ANPAL Servizi S.p.A. realizzerà controlli "in itinere", anche senza preavviso.

I partecipanti dovranno consentire gli opportuni controlli di ANPAL Servizi S.p.A. sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo. ANPAL Servizi S.p.A. potrà, inoltre, in qualsiasi momento, richiedere l'integrazione documentale ai sensi della vigente normativa.

La mancata collaborazione alla fase di controllo comporta in automatico la decadenza dal beneficio. I registri delle attività sono documenti pubblici, la cui alterazione comporta le conseguenze di legge, oltre al decadimento dal diritto al contributo.

Ugualmente possibile causa di decadenza dal diritto al contributo è la gestione delle attività in maniera non conforme alle previsioni del presente Avviso ovvero la mancata collaborazione in fase di verifica.

Qualora durante le verifiche, si riscontri la possibile alterazione dei documenti ovvero la possibile mendacia delle dichiarazioni ANPAL Servizi S.p.A. sospenderà immediatamente l'erogazione del contributo e denunzierà il fatto alle competenti Autorità.

I controlli potranno essere effettuati oltre che da ANPAL Servizi S.p.A. anche dallo Stato Italiano e dall'Unione Europea.

30 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da ANPAL Servizi S.p.A. qualora ne ravvisi la necessità a proprio insindacabile giudizio e, in ogni caso, nell'ipotesi di variazioni nei provvedimenti amministrativi di assegnazione delle risorse ovvero di modalità di rendicontazione.

La pubblicazione delle modifiche sul sito di ANPAL Servizi S.p.A. <u>www.anpalservizi.it</u> costituisce a tutti gli effetti pubblicità legale.

ANPAL Servizi S.p.A.

Il Responsabile della Divisione Transizioni

Agostino Petrangeli